



# Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

### OGGETTO:

**MODIFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL  
COMUNE DI TERNENGO.**

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere	Giust.
3. CURCIO GIUSEPPINA - Consigliere	Sì
4. RIVETTI LUCIA - Consigliere	Sì
5. RUSSO LUIGI - Consigliere	Sì
6. VERONESE RITA DANIELA - Consigliere	Sì
7. FERROTTI PIERMARIO - Consigliere	Sì
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor D'ARIENZO ALDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Delibera del Sindaco n. 15 del 18.03.2015, all'oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (Art.1, commi 611 e seguenti, della Legge n.190/2014)";

Richiamata la Deliberazione n. 12 del 29.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale aveva effettuato una prima ricognizione sulle partecipazioni societarie, disponendo il mantenimento delle stesse in ossequio alle previsioni di cui all'art.3, comma 27, della Legge 244/2007 e facendo proprio l'atto sindacale sopra richiamato;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2016, all'oggetto: "Relazione sui risultati della razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art.1, comma 612, Legge n.190/2014)";

Richiamata la Deliberazione n. 14 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale aveva recepito, approvato e fatta propria la suddetta Relazione del Sindaco;

Dato atto che dal suddetto provvedimento di ricognizione era emersa la proprietà da parte dell'ente di partecipazioni nelle seguenti società:

Denominazione	Quota di partecipazione	di	Quota di partecipazione capitale sociale	Finalità
A.T.A.P. S.p.A	0,10%		0,00 Euro	Trasporti automobilistici
SEAB	0,16%		320,00 Euro	Società Ecologica Area Biellese
CORDAR Servizi S.p.A.	0,10%		605,00 Euro	Servizio Idrico Integrato
CORDAR IMMOBILIARE	0,10%		0,00 Euro	Servizio idrico Integrato
COSRAB	0,20		0,00 Euro	Servizio smaltimento rifiuti

Richiamata la Deliberazione del Sindaco n. 6 del 16.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, in linea tecnica e per quanto di competenza, l'operazione di fusione per incorporazione della società CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A. nella società CO.R.D.A.R. BIELLA SERVIZI S.p.A.”;

Dato atto:

- Che la Provincia di Biella, al fine di operare il riequilibrio di Bilancio, ha previsto l'alienazione della partecipazione azionaria in ATAP S.P.A., proponendo agli altri Soci pubblici di dismettere le proprie quote alle medesime condizioni economiche che verranno ottenute in sede di gara, impegnando e vincolando l'offerente in tal senso;

- Che le partecipazioni alla Società ATAP S.P.A. sono talmente esigue da non permettere al Comune di incidere sulle politiche industriali della società e sul relativo assetto societario;

- Che, in ragione della proposta formulata dalla Provincia di Biella e dell'entità della partecipazione economica e delle attività svolte dalla stessa, si è inteso aderire alla proposta di cedere l'intera partecipazione alla Società ATAP S.P.A.;

Considerato:

- Che questo Ente detiene, allo stato attuale, le partecipazioni societarie analiticamente sopra richiamate;

- Che le partecipazioni a queste società sono talmente esigue da non permettere al Comune di incidere sulle loro politiche industriali e sul loro assetto societario;

- Che, in ragione delle trasformazioni avvenute successivamente alla Delibera del Sindaco n. 15 del 18.03.2015, all'oggetto: "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (Art.1, commi 611 e seguenti, della Legge n.190/2014)*", il Sindaco ha adottato il Decreto n. 3 del 29.12.2016, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativo alla modifica del suddetto Piano;
- Che le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione dei bilanci degli Enti Locali stabiliscono norme sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei Comuni, prevedendo la vendita delle azioni possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, l'art.20, comma 2, lettera l), del D.L. del 06.07.2011 n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in Legge n.111 del 15.07.2011, sancisce che le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie messe in atto dai comuni conformemente alla vigente normativa vengono assunte come uno dei parametri per valutare la virtuosità dei Comuni.
- Che il comma 9 dell'art.20 del D.L. 98/2011 stabilisce che, ai fini del calcolo della percentuale di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dei comuni, si computano anche quelle delle società a partecipazione pubblica titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
- Che l'intento del legislatore è quello di tutelare la concorrenza e il mercato, ovvero impedire che gli enti locali attraverso la costituzione di società, l'assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano intervenire nei settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di indebito vantaggio concorrenziale.
- Che già il CdS (Sez. VI. n. 2994 del 30/05/2003) aveva ribadito che gli enti pubblici non economici non devono assumere, al di fuori di un espresso dettato legislativo e normativo, compiti privatistici o commissioni imprenditoriali che li distolgano dalle funzioni istituzionali loro affidati.

Preso atto che l'art.3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici e l'assunzione di partecipazioni di tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

Rilevato che, in merito a tale disposizione, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto

- con Deliberazione n.5 del 14 gennaio 2009, si è espressa nel senso che la stessa "al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni...";

Atteso inoltre che l'art.14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del

30 luglio 2010, contenendo alcune disposizioni restrittive sulle partecipazioni pubbliche in Società, prosegue il processo diretto a garantire la dismissione, da parte dei Comuni, delle partecipazioni medesime stabilendo che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti debbano procedere a mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto o a dismetterle le partecipazioni entro il 31 dicembre 2012;

Richiamate le Deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia:

- n.195/2009, nella quale si precisa che spetta all'Ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

- n. 548/2009, nella quale si precisa che *"sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie ed è compito dell'ente valutare se l'impiego dello strumento societario risulti o meno funzionale e necessario alle attività istituzionali dell'Ente"*;

Specificato che, come previsto dall'art. 20 del D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, gli Enti saranno suddivisi, ai fini del contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in quattro classi sulla base di svariati parametri di virtuosità tra cui *"qualsiasi operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente"*;

Atteso che nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale come sopra richiamato si debba mantenere allo stato le partecipazioni del Comune limitatamente alle suddette Società;

Atteso infatti che, per il mantenimento delle partecipazioni in sede di valutazione del rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, devono essere valutate esigenze di ordine tecnico (ad es.: con riferimento a beni e servizi non reperibili nel libero mercato o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es.: legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongano a favore dell'opzione societaria (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Veneto parere 5/2009);

Richiamato quanto recentemente ribadito dalle recenti deliberazioni delle sezione regionali di controllo della Corte dei Conti (tra le altre, della Regione Puglia con delibera n. 12/PAR/2011 del 2/3/2011; della Regione Lombardia con delibera n. 602/2011/PAR del 8/11/2011; della Regione Emilia Romagna con delibera n. 9 del 13/02/2012) e cioè:

- Che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società, né detenere più alcuna partecipazione azionaria, dovendo dismettere quelle già possedute;
- Che le esclusioni dalle procedure di dismissioni sopra richiamate si riferiscono esclusivamente ai casi di partecipazione di quelle società la cui attività risulta strettamente necessaria al perseguimento delle attività istituzionali del Comune;
- Che i casi di esclusioni di cui sopra costituiscono una deroga ad un obbligo di carattere generale;

Dato atto che nei precedenti atti, per mero errore materiale, è stato riportato un dato erraneo relativamente alla partecipazione a SEAB e che i dati corretti sono i seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione	Quota di partecipazione capitale sociale
SEAB	0,16%	320,00 Euro

Dato atto che compete al Consiglio Comunale l'adozione degli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'Art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento costituisce modifica a quanto stabilito con propria Deliberazione n. 5 del 20.04.2015;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTI

- la legge 07.08.1990, n. 241;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli 04, astenuti 0, contrari 2 (Consiglieri Veronese e Ferrotti), su n. 06 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

## DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare e fare proprio il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) - Modifica*", di cui al provvedimento del Sindaco n. 5 in data 28.12.2016, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale ha apportato modifiche ed aggiornamenti al precedente provvedimento n. 15 del 18.03.2015, approvato con propria Deliberazione n. 12 del 29.04.2015, in ragione delle trasformazioni successivamente avvenute, illustrate nella parte premessa;
- 3) Di dare atto che dal suddetto Piano risultano le partecipazioni societarie dell'Ente indicate nel seguente prospetto:
  - ATAP SPA 0,10%
  - SEAB SPA 0,16%
  - CORDAR SPA 0,10%
  - COSRAB 0,20
- 4) Di procedere alla cessione della suddetta partecipazione azionaria di questo Comune in ATAP S.p.A., in adesione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Biella, così come richiesto dalla Provincia di Biella;
- 5) Di rinunciare, ai sensi dell'Art.6 dello Statuto di "ATAP S.P.A." all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero di azioni possedute";
- 6) Di inviare il suddetto Decreto sindacale alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo contestualmente sul sito informatico comunale;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ternengo, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n.69/2009;
- 8) In base alla Legge n. 15/05 ed al Decreto Legislativo n.104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Successivamente

Stante l'urgenza di procedere;

Con voti favorevoli 04, astenuti 0, contrari 2 (Consiglieri Veronese e Ferrotti), su n. 06 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

## DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii..

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to : VETTORETTO FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
F.to : D'ARIENZO ALDO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2017 al 16/03/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ternengo, li 01/03/2017

Il Messo Comunale  
F.to PELLA STEFANIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 01/03/2017

Il Segretario Comunale  
D'ARIENZO ALDO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/03/2017

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/03/2017 e contro di essa non sono pervenute opposizioni.
- Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ternengo, li 01/03/2017

Il Segretario Comunale  
D'ARIENZO ALDO